



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI SALERNO**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Salerno, 1<sup>a</sup> Sezione Civile, nella persona del **Dott. Mattia Caputo**, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al **N.R.G.** \_\_\_\_\_, avente ad oggetto: **appello**

**TRA**

\_\_\_\_\_ (P.IVA: \_\_\_\_\_)

\_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in calce all'atto di citazione in appello, dall'Avv. \_\_\_\_\_, presso il cui studio, sito in \_\_\_\_\_ alla Via \_\_\_\_\_, elettivamente domicilio

- **APPELLANTE**

**E**

\_\_\_\_\_ (C.F.: \_\_\_\_\_), rappresentata e difesa, giusta mandato in calce all'atto di citazione introduttivo del processo di primo grado, dagli Avv.ti \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, presso il cui studio, sito in \_\_\_\_\_ alla Via \_\_\_\_\_, elettivamente domicilio

- **APPELLATA**

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del \_\_\_\_\_ tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione regolarmente notificato **la** \_\_\_\_\_  
Proc. N.R.G.A.C. \_\_\_\_\_ - Sentenza \_\_\_\_\_



sentenza n. del Giudice di Pace di Buccino n. 5831/2023 del 15/11/2023

Cancelleria il , mai notificata, con cui veniva accolta la domanda proposta dal sig. e, per l'effetto, accertata la divergenza tra il T.A.E.G. applicato nel contratto di finanziamento oggetto di causa e quello contrattualmente indicato, la condannava al pagamento in favore dell'attore di € oltre interessi, spese di lite e di C.T.U.

L'appellante ha dedotto: che con atto di citazione ritualmente notificato il sig. la conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Buccino, al fine di ottenere una pronuncia di accertamento della difformità tra il T.A.E.G. contrattualmente pattuito e quello effettivamente applicato e, per l'effetto, dichiararsi la nullità degli interessi convenzionali applicando in sostituzione quelli "B.O.T.". e condannarla alla restituzione delle somme illegittimamente percepite; che il sig. deduceva che in data aveva sottoscritto con la il contratto di prestito personale n. , con un rimborso di n. 60 rate mensili di € ciascuna; che il T.A.N. veniva indicato nell' ed il T.A.E.G. nella misura dell' che tuttavia quest'ultimo sarebbe pari al , in quanto non inclusive di tutte le spese da lui sostenute all'atto della stipula; che essa si costituiva concludendo per il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto, evidenziando che la polizza assicurativa fosse "facoltativa" e non "obbligatoria", dunque non incidente sul T.A.E.G.; che il Giudice di prime cure disponeva la consulenza tecnica d'ufficio ed accoglieva poi la domanda attorea.

Parte appellante ha dedotto: quale primo motivo di impugnazione, che la sentenza appellata sarebbe errata laddove ha valutato erroneamente le prove ed ha motivato in modo illogico; che ai fini della decisione il Giudice di Pace di Buccino avrebbe dovuto valutare tutte le prove e non procedere in modo selettivo alla valutazione di solo alcune di esse; che, infatti, dalla



lettura della polizza assicurativa emerge che essa non può considerarsi connessa all'erogazione del credito, essendo il premio assicurativo, come è stato riportato nel testo del contratto, oltre a non avere parte appellata fornito la prova della obbligatorietà dell'assicurazione; quale secondo motivo di appello, che la decisione gravata si basa su una erronea valutazione della consulenza tecnica d'ufficio contabile, a sua volta fondata su presupposti errati; che, infatti, il C.T.U. ha considerato le spese iniziali nella misura di € [redacted] in luogo di € [redacted] e le spese periodiche in € [redacted] anzichè € [redacted], determinando di conseguenza il [redacted] in modo errato; che, dunque, chiede disporsi la rinnovazione delle operazioni peritali, al fine di consentire la corretta verifica della corrispondenza tra il T.A.E.G. indicato in contratto e quello effettivamente applicato.

In virtù di quanto innanzi esposto **la** [redacted] ha formulato le seguenti conclusioni: accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. [redacted] del Giudice di Pace di Buccino, rigettare la domanda attorea; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge del doppio grado di giudizio.

Si costituiva in giudizio [redacted] deducendo: che il premio assicurativo, se collegato alla concessione del credito, deve pacificamente inserirsi nel calcolo del T.A.E.G., come si desume dall'articolo 21 della Legge n. 142/1992, dall'articolo 2 del D.M. dell'8/7/1992 e dall'articolo 121 T.U.B.; che la definizione all'interno del contratto della polizza come "facoltativa" non consente di escluderla automaticamente dal calcolo del T.A.E.G., in quanto il dato formale non consente una corretta valutazione e qualificazione dell'effettiva natura di tale costo; che l'erogazione del prestito abbinata alla sottoscrizione di una polizza assicurativa, nonostante la dichiarata natura "facoltativa" della polizza, consente invece di ritenerla "obbligatoria"; che nella vicenda in esame il collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e quello di assicurazione si desume: dal fatto che



la polizza è stata sottoscritta contestualmente alla stipula del contratto di finanziamento; che la durata della copertura è pari a quella del finanziamento; che il premio è stato pagato anticipatamente per conto del cliente; che si tratta di un'assicurazione volta a garantire il pagamento del credito, dunque a garantire la stessa società finanziaria da rischi che impedirebbero la restituzione delle somme da parte del debitore (perdita del lavoro, malattia ecc.); che a fronte di una siffatta situazione incombe sulla società finanziatrice l'onere di dimostrare di avere proposto alla parte mutuataria una comparazione di costi (e del T.A.E.G.) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza, ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio; che nessuna delle circostanze è stata provata dalla società finanziatrice.

In virtù di quanto innanzi esposto, il Tribunale ha formulato le seguenti conclusioni: rigettare l'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. \_\_\_\_\_ del Giudice di Pace di Buccino; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore degli Avvocati \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, dichiaratisi anticipatari.

In data \_\_\_\_\_ il presente procedimento veniva riassegnato al sottoscritto.

All'udienza del \_\_\_\_\_, tenuta con la modalità di trattazione "scritta" ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60 + 20 gg.) per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.

Ciò posto, l'appello può ora essere deciso.

### **SULLA FONDATEZZA DELL'APPELLO**

In via del tutto preliminare va rilevato che l'appello è stato proposto entro il termine c.d. "lungo" di impugnazione di cui all'articolo 327, comma 1,

Firmato Da: AQUILINO ROSSELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: a01733e67717de501237c09b242d44e  
Firmato Da: CAPUTO MATTIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2a9840d3c1cb11c4eb1d6cee2bc18d8d7



c.p.c., non essendo stata la sentenza appellata notificata e, ~~come tale, è~~ **REG n.** ~~tempestivo ed ammissibile.~~

Repert. n. 5831/2023 del 15/11/2023

Ancora, preliminarmente, va rigettata la richiesta di parte appellante di disporsi la rinnovazione della C.T.U. espletata in primo grado al fine di emendare gli errori relativi alla esatta determinazione delle spese iniziali nella misura di € [ ] in luogo di € [ ] e delle spese periodiche in € [ ] anzichè € [ ]).

Sul punto occorre premettere che come sancito di recente dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 5624 del 2022, ***“Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d’ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano alla attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del Giudice in relazione a tale mezzo istruttorio.”***

Dunque, pur non risultando dalla lettura della consulenza tecnica d’ufficio redatta nel giudizio di primo grado redatta dalla Dott.ssa [ ] (**cf. relazione peritale del fascicolo di primo grado**) che l’odierna appellante abbia contestato la determinazione di tali spese, appuntandosi invece le relative osservazioni controdeduttive solo ed esclusivamente contro la valutazione del C.T.U. di considerare la polizza assicurativa come “obbligatoria” anzichè “facoltativa”, nonchè tenuto conto che tale doglianza non è stata formulata neppure nella comparsa conclusionale di primo grado (**cf.**), le contestazioni della [ ], volte a contestare i presupposti valutati dal C.T.U. e, dunque, l’attendibilità delle risultanze cui



quest'ultimo è pervenuto, devono ritenersi comunque ammissibili  
 Reper. n. 5851/2023 del 15/11/2023

Tuttavia, deve considerarsi come da un lato all'importo totale delle spese iniziali di € [ ] il C.T.U. sia pervenuto includendo il costo dell'assicurazione protezione credito e dell'assicurazione db salute (rispettivamente per € [ ] ed € [ ], di talché la loro ricomprensione oppure no nel costo totale del credito si risolve nella contestazione circa la natura "obbligatoria" o meno della polizza assicurativa stipulata dal sig. [ ] e, dunque, nel primo motivo di gravame. Quanto poi alle spese periodiche, individuate dal C.T.U. in € [ ], l'errore in cui questi è incorso è evidente, atteso che nel contratto di finanziamento esse sono state pattuite **(cfr. contratto di finanziamento)** di talché, laddove dovesse essere accolto il primo motivo di gravame, con conseguente esclusione dei costi dell'assicurazione dal calcolo del T.A.E.G., l'appello andrà accolto, non potendosi prendere in considerazione le risultanze peritali cui è pervenuto l'ausiliario considerando un ammontare di spese periodiche diverso da quello pattuito.

In via di estrema sintesi, quindi, la rinnovazione delle operazioni peritali si appalesa superflua, potendo la causa essere decisa allo stato degli atti.

Con il **primo motivo** di appello l'appellante lamenta che il Giudice di Pace di Buccino sarebbe incorso nel vizio di erronea valutazione delle prove ed illogicità della motivazione, laddove ha ritenuto sussistente l'asserita divergenza tra il T.A.E.G. contrattualmente indicato e quello concretamente applicato: secondo la [ ], infatti, contrariamente a quanto argomentato dal Giudice di prime cure, l'attore non avrebbe assolto all'onere della prova, su di esso gravante ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2697 c.c., di dimostrare la natura "obbligatoria" della polizza laddove essa sarebbe invece in concreto "obbligatoria" e, di conseguenza, avrebbe accolto le conclusioni del C.T.U., pure errate, accogliendo la domanda attorea.



Il motivo di appello è fondato e va accolto per le ragioni che seguono

Reperit. n. 5831/2023 del 15/11/2023

Il problema che si pone è quello del se la polizza

di cui alla Convenzione Assicurativa possa considerarsi "obbligatoria" a mente dell'articolo 121, comma 2, T.U.B. oppure no. Tale norma, infatti, stabilisce che **"Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte."** Deve dunque accertarsi se la sottoscrizione della polizza da parte del sig. \_\_\_\_\_ sia stata "imposta" dalla odierna appellante \_\_\_\_\_

quale contropartita o corrispettivo per consentire al cliente-mutuatario di accedere al credito, oppure di accedervi alle condizioni economiche contrattualmente indicate.

Sul punto il Giudice di prime cure ha ritenuto di dover fare proprie le risultanze cui è pervenuto il C.T.U. laddove ha riscontrato la discrasia tra T.A.E.G. contrattualmente indicato e quello, maggiore, concretamente applicato, includendo il costo della polizza assicurativa nel calcolo di tale indicatore del costo complessivo del finanziamento sulla base della motivazione per cui la Corte di Cassazione ha di recente confermato l'orientamento dei giudici di merito per cui la polizza assicurativa deve presumersi collegata al contratto di finanziamento e, dunque, computata nel relativo calcolo qualora sia stata stipulata contestualmente al contratto di finanziamento, come nel caso di specie, nonché ritenendo che il quadro normativo non consenta di formulare alcuna distinzione tra l'ipotesi in cui la polizza sia "obbligatoria" rispetto a quella in cui sia "facoltativa".

Questo Tribunale, in funzione di Giudice di appello, ritiene che la motivazione adottata dal Giudice di primo grado non sia condivisibile dovendo, di contro, optarsi per la qualificazione della predetta polizza come



“facoltativa”, dunque da escludere dal calcolo del T.A.E.G. effettivamente applicato. Reper. n. 5831/2023 del 15/11/2023

Invero, è noto che secondo una larga parte della giurisprudenza sussiste un'ipotesi di collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e quello di assicurazione, che mirano a realizzare un risultato economico unitario. Costituisce peraltro opinione consolidata in giurisprudenza (“*ex multis*” Trib. Milano n. 11209/2019) quella secondo cui, qualora in sede di erogazione di un finanziamento venga stipulata una polizza assicurativa, la contestualità di stipulazione dà luogo ad una presunzione “*iuris tantum*” di collegamento negoziale.

A fronte di una siffatta presunzione relativa di collegamento negoziale tra i due contratti e, quindi, della obbligatorietà della stipulazione del contratto di assicurazione il cui costo, come tale, andrebbe ricompreso nel T.A.E.G. concretamente ed effettivamente applicato, incombe quindi sulla Banca l'onere di fornire la prova contraria dell'assenza del rapporto di collegamento tra i due negozi.

Applicando le coordinate ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza al caso di specie ne consegue che la polizza assicurativa stipulata dal sig.

\_\_\_\_\_ con la \_\_\_\_\_ non può considerarsi “obbligatoria”.

Dall'analisi della documentazione agli atti di causa **(cfr. all.ti della produzione di primo grado di parte appellante) risulta la coincidenza temporale della data della stipulazione del contratto di finanziamento (avvenuta il 18/4/2014) e quella della sottoscrizione del contratto di assicurazione.**

Ciò costituisce un primo indice favorevole alla qualificazione della sopracitata polizza come “obbligatoria”, cioè quale costo accessorio del contratto di finanziamento, indispensabile perché il consumatore possa addivenire alla stipulazione del contratto di finanziamento e, dunque, avere





accesso al credito stesso.

A fronte, dunque, di tale circostanza, che consente di ritenere operante la presunzione relativa di collegamento negoziale tra i due contratti come enucleata nell'interpretazione delle aule di giustizia (insieme alla coincidenza tra la durata della copertura assicurativa e del finanziamento e la coincidenza tra l'indennizzo ed il credito residuo), vanno considerati i seguenti elementi, ad avviso di questo Giudice dirimenti per attribuire natura "facoltativa" della polizze assicurativa e, come tale, non suscettibile di essere inclusa nel computo del T.A.E.G.

**Invero, dalla documentazione in atti emergono innanzitutto alcuni indici formali che, pur non assumendo di per sè, isolatamente valutati, valore decisivo, possono acquisirlo laddove, come nel caso di specie, vi siano ulteriori indici che dimostrano, dal punto di vista sostanziale, la non obbligatorietà della polizza.**

Dal punto di vista formale, infatti, risulta:

- **che nel contratto di finanziamento (cfr. all. della produzione di primo grado di parte appellante) è riportato: "Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere: un'assicurazione che garantisca il credito e/o un altro contratto per un servizio accessorio: NO/NO";**

- **che nel Modulo SECCI del contratto di finanziamento (cfr. all. 1 della produzione di primo grado di parte appellante) è scritto "LA/E POLIZZA/E ASSICURATIVA/E ACCESSORIA/E AL FINANZIAMENTO E'/SONO FACOLTATIVA/E E NON INDISPENSABILE/I PER OTTENERE IL FINANZIAMENTO ALLE CONDIZIONI PROPOSTE" e "Pertanto il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato".**

Oltre a tali elementi di carattere formale e letterale, da soli evidentemente insufficienti a dimostrare, a fronte della sussistenza della presunzione



relativa di "obbligatorietà" della polizza derivante dalla contestualità cronologica tra la stipulazione del contratto di finanziamento e quello assicurativo, la "facoltatività" della stessa, vi sono poi una serie di elementi, indici di natura sostanziale, che dimostrano come, in realtà, nel caso di specie la polizza conclusa dall'attore non fosse obbligatoria e, segnatamente:

- **che il beneficiario della polizza assicurativa non è la Banca finanziatrice, bensì per il caso di invalidità totale permanente e inabilità temporanea totale, l'assicurato stesso e, per il caso di decesso, i suoi eredi** (cfr. **all. della produzione di primo grado di parte appellante**), che dunque ben avrebbe potuto ricevere l'indennizzo dalla compagnia assicurativa senza necessariamente versare la stessa alla \_\_\_\_\_, non essendovi vincoli di destinazione circa l'utilizzo dell'indennizzo medesimo.

Né può ritenersi che tale contratto di assicurazione, concluso dal sig. \_\_\_\_\_ avrebbe quale unica finalità proprio quella di garantire, nei casi ivi indicati di decesso e invalidità, alla società finanziaria il rimborso totale del credito residuo e che, più in generale, avrebbe la funzione dell'assicurazione di garantire la stessa Banca dal rischio di perdere la somma finanziata.

Invero, per quanto riguarda la prova in concreto che la stipulazione della polizza assicurativa avesse la finalità di garantire il rimborso totale del credito residuo essa non appare sussistere, considerato che dalle pattuizioni contrattuali e, in particolare, dalle condizioni del contratto di assicurazione (**cfr. all. della produzione di primo grado di parte appellante**) risulta che l'eventuale indennizzo sarebbe stato corrisposto all'assicurato, nonché in caso di decesso di quest'ultimo ai suoi eredi; dall'altro lato, poi, la tesi, pure presente in giurisprudenza, secondo cui tali polizze avrebbero sempre la funzione precipua di garantire la Banca dal rischio di perdere la somma finanziata risulta provare troppo perché,



altrimenti opinando, ogni assicurazione conclusa contestualmente ad un contratto di finanziamento al consumo, a prescindere da quelle che siano le sue concrete caratteristiche e regolamentazione contrattuale, sarebbe sempre e comunque da considerare, per ciò solo, "obbligatoria".

- **che** era previsto nel contratto il diritto del mutuatario di recedere "*ad nutum*" dalla copertura assicurativa a protezione del credito nel termine di sessanta giorni (termine superiore a quello già concesso dalla legge) dalla conclusione del contratto, come previsto dall'articolo 6) (**cf. all. della produzione di primo grado di parte appellante**). A fronte di tale previsione del diritto di recesso "*ad nutum*" in favore della parte mutuataria/assicurata non vi è nel contratto alcuna previsione in base alla quale, in caso di esercizio del diritto di recesso da parte del mutuatario, le condizioni del finanziamento sarebbero cambiate; ciò comprova, dunque, l'assenza di un collegamento genetico e, soprattutto, funzionale, tra i contratti di finanziamento ed assicurazione.

In via di estrema sintesi, quindi, nella vicenda in esame, pure a fronte di elementi idonei a far ritenere astrattamente e concretamente che la polizza stipulata dall'appellato abbia carattere "obbligatorio", la società finanziaria convenuta ha fornito un maggior numero di elementi di prova, sul piano sia formale sia, soprattutto, sostanziale, che inducono a ritenere che la polizza conclusa dal sig. [redacted] non fosse "obbligatoria" e, dunque, che non costituiva una remunerazione, una contropartita indispensabile per accedere al credito di cui al finanziamento o per accedervi alle condizioni economiche in esso pattuite.

Pertanto, **stante la natura facoltativa della polizza sottoscritta dall'odierno appellato**, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto disattendere le risultanze peritali cui il C.T.U. nominato è pervenuto, ritenendo infondata la domanda della parte appellata.

Peraltro, deve rilevarsi che il sig. [redacted], in qualità di parte attrice



nel giudizio di primo grado, non risulta avere assolto l'onere della prova su di lui gravante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2697 c.c. di dimostrare la natura "obbligatoria" della polizza assicurativa, essendosi limitato ad allegare il solo dato della contestualità cronologica tra momento di stipulazione del finanziamento e quello di conclusione del contratto assicurativo; di contro, tutti gli elementi indicati in comparsa di costituzione e risposta in appello (quali la coincidenza tra la durata della copertura assicurativa e del finanziamento, la funzione di "protezione" della parte mutuante) sono state dedotte per la prima volta dall'appellato solo nel presente grado di giudizio e, come tali, sono tardive ed inammissibili ai sensi dell'articolo 345 c.p.c.

In conclusione, dunque, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto accertare e dichiarare la natura "facoltativa" della polizza sottoscritta dal sig. [redacted] e, di conseguenza, ravvisata la coincidenza tra il T.A.E.G. contrattualmente indicato e quello concettualmente applicato, rigettare la domanda attorea, disattendendo le risultanze peritali, basate su presupposti giuridici errati.

Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'appello è fondato e va accolto e, per l'effetto, la sentenza n. [redacted] del Giudice di Pace di Buccino va riformata e la domanda di accertamento e declaratoria di nullità parziale del contratto di finanziamento n. [redacted] e conseguente condanna, previa rideterminazione del piano di ammortamento al tasso "B.O.T.", alla ripetizione delle somme illegittimamente percepite va rigettata, in quanto infondata in fatto ed in diritto.

L'accoglimento dell'impugnazione, con conseguente soccombenza dell'appellato sig. [redacted], implica altresì la riforma del capo sulle spese di lite della sentenza gravata, laddove è stata ritenuta soccombente soltanto l'odierna appellante [redacted]; tuttavia, tenuto conto della dimensione particolarmente controversa delle tematiche oggetto del giudizio



di primo grado (natura "facoltativa" o "obbligatoria" delle polizze assicurative; retrocedibilità dei costi cc.dd. *Report in g. 5861/2023* del 15/11/2023

anticipata dei finanziamenti al consumo) e della pluralità di orientamenti giurisprudenziali sul punto, sussistono "le altre gravi ed eccezionali ragioni" di cui all'articolo 92, comma 2, c.p.c., come risultante all'esito della sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale, per compensare integralmente le spese di lite tra tutte le parti del giudizio.

Per le medesime ragioni anche le spese di C.T.U., così come liquidate in primo grado, sono poste per 1/2 a carico della \_\_\_\_\_ e per 1/2 a carico di \_\_\_\_\_

### **SULLE SPESE DI LITE DEL PRESENTE GRADO DI GIUDIZIO**

Per le medesime ragioni di cui sopra, anche le spese di lite del presente grado di giudizio vengono integralmente compensate tra le parti.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:

- 1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. \_\_\_\_\_ del Giudice di Pace di Buccino, rigetta la domanda di \_\_\_\_\_ di accertamento e declaratoria di nullità parziale del contratto di finanziamento n. \_\_\_\_\_ e conseguente condanna, previa rideterminazione del piano di ammortamento al tasso "B.O.T.", della \_\_\_\_\_ alla ripetizione delle somme illegittimamente percepite da quest'ultima;
- 2) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. \_\_\_\_\_ del Giudice di Pace di Buccino, compensa integralmente le spese di lite del primo grado di giudizio tra tutte le parti in causa e pone definitivamente le spese di C.T.U. per 1/2 a carico della \_\_\_\_\_ e per 1/2 a carico di \_\_\_\_\_
- 3) Compensa integralmente le spese di lite del presente grado di giudizio.



Sentenza n. 5132/2023 pubbl. il 15/11/2023

RG n.

Così deciso in Salerno il 15/11/2023 Repert. n. 5831/2023 del 15/11/2023

Il Giudice

*Dott. Mattia Caputo*

rainonelawfirm.it

Firmato Da: AQUILINO ROSSELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: a01733e87717de501237c09b242d44e  
Firmato Da: CAPUTO MATTIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2a9640d3c1cb11c4eb1c6ce2bc18d8d7

